

	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "Paride Del Pozzo" ☒ Via S.Sprito, 6 - PIMONTE (NA) - C.A.P.: 80050 - ☎ Tel: 0818792130 – ☎ Fax: 0818749957 ✉ NAIC86400X@istruzione.it- http://www.icsdel Pozzo.edu.it PEC: NAIC86400X@pec.istruzione.it C.MEC. NAIC86400X C.F. 82008870634	
---	---	---

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Pianificazione generale dell'organizzazione della Vigilanza

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 40 del 16/12/2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 2043 del Codice Civile:	[omissis] "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" [omissis];
VISTO l'art. 2047 del Codice Civile:	[omissis] "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere [minore, ndr], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" [omissis];
VISTO l'art. 2048 (stralcio) del Codice Civile:	[omissis] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" [omissis];
VISTO l'art. 61 della Legge 11/07/1980, n. 312:	[omissis] "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposto alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi" [omissis];
VISTO l'art. 29 comma 5 del CCNL 29.11.2007:	[omissis] "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi" [omissis];
VISTO l'art. 47, comma 1, lett. A del CCNL 29.11.2007 (Tabella A)	che prevede obblighi di vigilanza anche del personale A.T.A. e obblighi organizzativi di controllo e di custodia del Dirigente Scolastico;
VISTO art. 25 del D.Lgs n. 165/2001	che non prevede per il Dirigente Scolastico compiti di vigilanza diretti sugli alunni/e, bensì compiti organizzativi di amministrazione, di controllo sull'attività degli operatori scolastici;
CONSIDERATA	la normativa vigente in materia di sicurezza che attribuisce al Dirigente Scolastico i compiti connessi alla valutazione dei rischi;
VISTO il Regolamento d'istituto	relativamente ai compiti di vigilanza del personale scolastico;
VALUTATA	l'importanza di favorire il processo di crescita autonoma dell'alunno/a;

VALUTATA	l'efficacia dell'applicazione delle procedure messe in atto finora in tutti i plessi scolastici, a garanzia della salvaguardia della sicurezza e della salute degli alunni/e;
CONSIDERATI	gli orientamenti recenti assunti dalla Giurisprudenza in materia di vigilanza e sorveglianza dei minori

PREMESSA

1. La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico e che costituisce rilievo primario rispetto agli altri obblighi contrattuali; nel caso di concorrenza di più adempimenti di servizio, il personale (ATA e/o docente) è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza (*Sentenza della Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623*).
2. Al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.
3. La scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricati o di servizi addetti al trasporto casa-scuola.
4. L'obbligo di sorveglianza cessa con la consegna ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
5. La responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino a quando l'alunno si trovi nelle aule, nei laboratori, ma anche negli spazi comuni e nelle pertinenze.
6. L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna ai genitori o ad adulto responsabile delegato dalla famiglia, oppure con l'uscita autonoma di coloro ne sono autorizzati.
7. Il dovere di vigilanza della scuola è da intendersi in senso relativo, inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni e al crescere della loro età (*Corte di Cassazione Sentenza n. 5663/1994*); in generale è possibile affermare che la responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.
8. Dal corpus normativo di riferimento (*artt. 2047 e 2048 c.c. - art. 61 L. 312/80 - art. 27 CCNL/03 - Tab. A - profili ATA CCNL/03 - art. 10 del D. Lgs. 297/94*) discende che, ai fini civilistici, la responsabilità della scuola nel presente ambito è da intendersi quale "responsabilità aggravata". Per consolidata giurisprudenza, infatti, il personale docente rientra nella nozione dei cosiddetti "precettori", di cui *all'art. 2048 c. II del C.C.*. Qualora poi si tratti di scuola pubblica, la responsabilità si estende alla P.A. in virtù della applicazione del principio di immedesimazione organica posto dall'art. 28 della Costituzione.
9. Tale responsabilità si traduce nella cosiddetta *culpa in vigilando*, derivante dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.
10. "Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a. *risulta essere presente al momento dell'evento;*
 - b. *dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.*"
11. In altre parole, sull'insegnante grava una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.
12. L'obbligo di vigilanza riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il controllo del personale scolastico e si estende all'attività scolastica in genere, compresi: l'intervallo, le uscite didattiche, i cambi di classe, l'uso dei servizi igienici, la ristorazione scolastica, i viaggi di istruzione, le visite didattiche, le uscite sul territorio, i percorsi di stage e di orientamento, e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza.

Art. 1 - ADEMPIMENTI GENERALI

Comma 1 - La scuola

1. La scuola garantisce la vigilanza degli alunni negli edifici scolastici e loro pertinenze durante l'orario scolastico. L'amministrazione scolastica non assicura né garantisce la sicurezza e la vigilanza degli allievi fuori dai cancelli della scuola e al di fuori dell'orario scolastico.
2. Gli alunni non sono autorizzati ad entrare nelle pertinenze scolastiche al di fuori dell'orario scolastico, se non accompagnati dai genitori, fatta eccezione per gli alunni degli scuolabus.

3. L'orario di entrata e di uscita è diverso per tipologia di ordine scolastico ed è comunicato ogni a.s. con apposita circolare pubblicata sul sito della scuola dopo la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto.

Comma 2 - I Docenti

1. I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni per tutto il tempo e nel luogo dove esercitano l'attività didattica. I docenti rimangono responsabili anche per gli alunni autorizzati ad uscire per andare al bagno o per altra necessità, in questo caso si avvalgono della vigilanza dei collaboratori scolastici.
2. Le lezioni devono essere svolte curando l'ordine e la disciplina della classe, mantenendo il decoro degli ambienti e degli arredi. Una classe caotica o dove manchi adeguato controllo espone a rischi di ogni natura. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati siano a posto e i materiali siano riposti negli appositi spazi.
3. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico.
4. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni provocati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
5. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia trasparente e collaborativo.
6. Tutte le circolari e gli avvisi sono pubblicati all'albo on-line sul sito della scuola.
7. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, salvo motivi urgenti e inderogabili.
8. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali salvo situazioni di emergenza.
9. I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari, che saranno svolte.
10. Gli insegnanti della Scuola dell'Infanzia presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani...) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educeranno ad un corretto comportamento.
11. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita vigilando affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati (autorizzati quest'ultimi dal Dirigente con allegata fotocopia della carta d'identità) o ai responsabili del servizio comunale di scuola-bus.
12. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi la cui motivazione sia comprovata.
13. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse e procedere con ordine e disciplina nei luoghi didattici sempre vigilati dal collaboratore scolastico in servizio sul posto e dal docente.
14. Durante l'intervallo o nelle attività ludiche, la vigilanza deve essere più rigorosa in quanto gli alunni tendono ad essere maggiormente esuberanti.
15. Se un docente deve allontanarsi dalla propria classe la stessa deve essere lasciata alla vigilanza di un collaboratore scolastico o ove possibile di un collega.
16. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita.
17. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
18. Gli insegnanti hanno l'obbligo di vigilanza sugli allievi. Essa si esercita principalmente durante le attività didattiche in classe, ma anche in ogni altro ambiente scolastico e momento educativo come ad esempio: durante gli spostamenti da e per aule diverse, laboratori e palestre, nei corridoi, al momento dell'uscita dalla scuola ecc.

Art. 2 - L'OBBLIGO DELLA VIGILANZA

Comma 1 – I docenti

1. Il docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:
 - a. gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
 - b. gli alunni restino in aula e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;

- c. il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.
2. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
3. Le misure organizzative del presente regolamento sono volte soprattutto ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza nei seguenti spazi temporali:
 - a. al momento dell'ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula;
 - b. durante lo svolgimento di attività didattiche;
 - c. durante i cambi turno tra i docenti nelle classi;
 - d. nel corso della ricreazione;
 - e. al momento dell'uscita degli alunni da scuola;
 - f. nel corso di visite guidate/viaggi d'istruzione.

Comma 2 - I Collaboratori Scolastici

1. I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.
2. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri. Riferiscono immediatamente al Dirigente Scolastico o al DSGA quando ci sono situazioni di rischio per la sicurezza e l'incolumità loro e dei ragazzi nei loro reparti. (Es. Controsoffitti instabili, prese di corrente scoperte, pavimenti sconnessi etc.).
3. Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso ed uscita degli alunni nei 10 minuti che precedono l'entrata e seguono l'uscita, sia nelle aule che nei locali comuni con particolare riguardo alla sorveglianza degli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali randagi, etc.
4. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli uffici della Scuola o per esigenze impellenti.
5. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.
6. Tutti i locali non utilizzati per attività didattiche devono essere chiusi a chiave ed interdetti a chiunque non sia autorizzato. Il DSGA vigilerà che ogni collaboratore scolastico osservi con rigore questa norma.

Art. 3 - ENTRATA DEGLI ALUNNI A SCUOLA

Comma 1 - Adempimenti della Scuola

1. L'ingresso e l'uscita dagli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF. Tali orari sono portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.
2. L'ingresso nell'area cortilizia di pertinenza della scuola è possibile solo a partire da 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Non è consentito l'accesso all'interno del recinto scolastico in ore diverse da quelle dell'orario scolastico.
3. Gli alunni, prima dell'avvio delle lezioni, possono accedere nelle pertinenze scolastiche solo se accompagnati dai genitori che ne assicurano la vigilanza. Fatti salvi gli alunni trasportati dagli scuolabus la mattina, essi rimarranno in attesa nel cortile sotto la vigilanza dal personale.
4. I cancelli esterni vengono aperti 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni per consentire l'entrata dei genitori, alunni e insegnanti. I cancelli sono richiusi 15 minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico.
5. Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata (ad es. per esigenze legate al servizio di trasporto effettuato dall'Amministrazione Comunale) entrano nel cortile e restano sotto la sorveglianza del personale preposto.

6. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale.
7. Queste disposizioni devono essere rispettate anche per l'ingresso pomeridiano dagli alunni che rientrano per le lezioni di musica.
8. Non è ammessa l'entrata e l'uscita nel cortile della scuola, con biciclette e motorini. Non si concedono permessi di rientro anticipato autonomo a casa.
9. In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza è affidata agli insegnanti, in collaborazione ai collaboratori scolastici presenti a scuola.

Comma 2 - Adempimenti generali dei Docenti

1. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. I docenti della prima ora devono:
 - a. fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti, e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro elettronico di classe il nome dello studente e l'ora di precisa di entrata in ritardo;
 - b. richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;
 - c. raccogliere in un'apposita busta i certificati di giustificazione;
 - d. registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
 - e. segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

Comma 3 - Adempimenti generali dei Collaboratori Scolastici

1. L'entrata degli alunni a scuola può essere un momento di particolare criticità, dato l'afflusso massivo degli alunni, per questo i collaboratori scolastici dovranno avere particolare cura nel coadiuvare i docenti in questo spazio temporale;
2. I collaboratori scolastici del piano vigileranno l'entrata degli alunni nei piazzali antistanti ciascun plesso, 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
3. I collaboratori scolastici vigileranno l'entrata ordinata di ciascun alunno nelle rispettive classi quando e se non accompagnati dai docenti.

Comma 4 - Adempimenti specifici distinti per segmenti scolastici

4.1- Scuola dell'Infanzia

1. I cancelli di ingresso vengono aperti dal collaboratore scolastico in servizio alla prima ora 10 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.
2. L'orario di ingresso è flessibile e avviene nell'arco di 30 minuti.
3. I genitori sono tenuti ad accompagnare personalmente i bambini all'ingresso dell'edificio, per affidarli ai collaboratori scolastici presenti sul posto, che provvedono ad accompagnarli nelle rispettive sezioni dove sono accolti dalle docenti di riferimento.
4. I collaboratori scolastici in servizio provvedono a fare in modo che l'accesso e l'uscita dei genitori avvenga in modo ordinato senza che essi si attardino all'ingresso.
5. I cancelli saranno chiusi dai collaboratori scolastici tassativamente alle ore 09:00, orario massimo di tolleranza dell'orario flessibile per l'ingresso degli alunni di scuola dell'infanzia.
6. I collaboratori scolastici addetti alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici all'orario di inizio delle attività didattiche. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. I cancelli dovranno essere sempre chiusi.

4.2- Scuola Primaria

1. I cancelli di ingresso vengono aperti dal collaboratore scolastico in servizio alla prima ora 10 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.
2. Prima della fase di ingresso la vigilanza sugli alunni è assicurata dal collaboratore di turno posizionato presso l'ingresso nel luogo che gli permette di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile.
3. In caso di pioggia o maltempo, gli alunni sostano nell'atrio di ingresso.

4. All'arrivo a scuola, tutti gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto scuolabus vanno accolti e sorvegliati dai collaboratori scolastici dal momento in cui arrivano nell'area di pertinenza della scuola fino alla presa di servizio dei docenti della prima ora.
5. I genitori non possono, di norma, accedere all'interno dell'edificio scolastico per accompagnare gli alunni, ma sono tenuti a non lasciarli incustoditi prima dell'orario d'ingresso.
6. Prima e durante la fase di ingresso nell'edificio scolastico il collaboratore scolastico in servizio presta la massima attenzione affinché tutto si svolga in modo rapido e ordinato e interviene tempestivamente sulle situazioni di rischio e di pericolo.
7. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
8. Al suono della campanella d'entrata i docenti, posizionati all'ingresso dell'edificio, accolgono gli alunni.
9. Ai genitori che accompagnano i propri figli in auto è fatto divieto di entrare con il proprio mezzo nel cortile del plesso per non mettere a rischio la sicurezza degli alunni presenti.
10. Solo ed esclusivamente per gli alunni iscritti al servizio comunale di scuolabus, l'ingresso all'edificio scolastico avviene al mattino dall'ingresso carrabile secondo l'orario concordato con i responsabili del servizio poco prima delle ore 8:30 e attendono nell'atrio della scuola sorvegliati dal collaboratore scolastico di turno, per poi dirigersi al suono della campanella, senza correre, verso le proprie classi.
11. I collaboratori scolastici sono tenuti a richiudere con immediatezza il cancello carrabile, quello pedonale e le porte di ingresso negli edifici scolastici all'orario di inizio delle attività didattiche ed ogni qualvolta si fruisca dell'accesso. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. I cancelli dovranno essere sempre chiusi.
12. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigilano il transito degli alunni nei locali interni della scuola.
13. L'accesso carrabile è esclusivo della scuola bus e della ditta ristoratrice.
14. Ai genitori non è concesso entrare e/o sostare nell'atrio dell'edificio scolastico se non autorizzati dal docente referente di plesso.
15. Durante le ore di lezione è fatto divieto ai genitori di entrare nell'edificio scolastico per parlare con gli insegnanti, in quanto gli stessi dovrebbero trascurare tutto il gruppo classe, con gravi problemi di sicurezza di cui sono responsabili per la vigilanza o ad interrompere le attività didattiche.
16. Le comunicazioni urgenti o richieste di colloqui personali, dovranno essere richieste sul libretto personale degli alunni.

4.3-Scuolabus

1. Relativamente al servizio di scuolabus, gestito dall'Ente locale competente, all'inizio di ogni turno di attività, presso ciascun ingresso dell'edificio scolastico è presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. È compito degli operatori del servizio scuolabus accompagnare e vigilare i bambini alla porta di ingresso dell'edificio scolastico, dove è presente un collaboratore scolastico che li prende in consegna e li affida al docente.

4.4-Scuola Secondaria Di Primo Grado

1. I cancelli esterni vengono aperti a partire dalle ore 7:45 per consentire l'entrata dei genitori, alunni e insegnanti.
2. Il cancello carrabile superiore di via San Giovanni viene richiuso dal collaboratore scolastico di turno quindici minuti dopo l'inizio delle lezioni e deve rimanere chiuso per l'intero orario scolastico per essere riaperto prima dell'uscita degli alunni alle ore 12:45.
3. Il cancello carrabile automatico di via San Giovanni viene aperto dal collaboratore scolastico di turno esclusivamente all'entrata e all'uscita degli scuolabus.
4. Prima della fase di ingresso la vigilanza sugli alunni è assicurata dal collaboratore di turno posizionato al piano terra nel luogo che gli permette di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile.
5. Alle ore 08:00, al suono della campanella gli alunni si dirigono in modo ordinato verso il piano e l'aula secondo l'orario di lezione, sotto attenta vigilanza dei collaboratori scolastici in servizio sul posto.
6. Al suono della campana quando gli alunni entrano a scuola il docente è tenuto a trovarsi in aula, per garantire un'idonea vigilanza. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
7. È vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana, tranne che per alunni con disabilità, autorizzati dalla Dirigente Scolastica e sotto la sorveglianza del

collaboratore scolastico.

8. In caso di pioggia o di maltempo, è consentito agli alunni sostare nell'atrio dell'edificio anche prima del suono della campanella, vigilati dai collaboratori scolastici in servizio sul posto.
9. Per le modalità organizzative riferite all'uso degli armadietti si fa riferimento al regolamento del progetto "Classi senza aule". Tutti gli spostamenti degli alunni si svolgono sotto l'attenta vigilanza dei collaboratori scolastici in servizio nei diversi piani e dei docenti.
10. La vigilanza degli alunni durante tutte le attività didattiche e la merenda spetta ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano.

Art. 4 - VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Comma 1 - Responsabilità della vigilanza

La vigilanza degli alunni durante tutte le attività didattiche e l'intervallo spetta ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano. Le attività didattiche comprendono le visite guidate, i viaggi di istruzione, le attività laboratoriali e ludiformi ovunque esse vengano espletate.

Comma 2 - Compito dei docenti

1. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
2. I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolare o extracurricolare, di sostituzione del collega assente, nell'ambito dell'orario d'obbligo o in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.
3. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo. E' considerata situazione di pericolo una conduzione caotica e indisciplinata della classe.
4. Il docente deve porre in essere qualsiasi adempimento tale da impedire che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che siano danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.
5. In particolare i docenti devono porsi l'obiettivo prioritario affinché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione e curino che:
 - gli studenti tengano un comportamento consono all'istituzione scolastica;
 - i banchi e le aule, sia normali che dei laboratori, siano lasciate in ordine e pulite;
 - le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
 - non siano consumati nelle aule panini o bevande al di fuori del tempo consentito della ricreazione.
6. I docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta o due (un maschio- una femmina) - per il solo uso dei servizi igienici, per lo stretto tempo necessario, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano in caso di assenza prolungata.
7. I docenti non devono lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente indispensabile, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.
8. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare,
9. durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula e alla momentanea sorveglianza della scolaresca qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti o in caso di assenza del titolare fino all'arrivo del supplente;
10. Gli insegnanti devono cercare di evitare, nei casi di indisciplina, di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari, ove non siano in grado di garantire loro la vigilanza.
11. I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla Dirigenza/Referente di plesso e al Direttore SGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

Comma 2 - I Collaboratori Scolastici

1. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula.
2. Devono invitare i ragazzi ad entrare immediatamente in classe dopo l'uso dei servizi e non consentire che si intrattengano in giro per i corridoi o nei bagni oltre il tempo strettamente necessario.
3. Qualora l'insegnante dovesse allontanarsi dalla classe per necessità/ per motivi urgenti il collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, ha il compito di vigilare momentaneamente sugli alunni.

Art.5 - VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO TURNO FRA I DOCENTI NELLE CLASSI Scuola dell'infanzia e scuola Primaria

Comma 1 - La scuola

1. E' necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula a un'altra deve essere effettuata più celermente possibile.
2. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.
3. In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso al docente referente di plesso e all'ufficio di segreteria del contrattempo affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Comma 2 - I Docenti

1. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.
2. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante.
3. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in classe.
4. I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.
5. Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.
6. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.

Comma 3 - I Collaboratori Scolastici

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- a. favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- b. vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- c. vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso al docente referente di plesso e all'ufficio di segreteria del contrattempo affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art.6 - VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO D'AULA DEGLI ALUNNI Scuola Secondaria I grado - "Classi senz'aula"

Comma 1 - I Docenti

1. I docenti al suono della campanella del cambio dell'ora vigilano che l'uscita degli alunni dall'aula avvenga in modo ordinato, compatto e in silenzio, con un alunno/a apri-fila ed un alunno/a chiudi-fila.
2. Nel cambio di aula delle classi, i docenti attendono gli alunni davanti all'aula, nel corridoio, vigilando accuratamente.

3. I docenti di sostegno e gli eventuali operatori seguiranno ad ogni suono della campanella (entrata, uscita, spostamenti degli alunni al cambio dell'ora soprattutto durante l'utilizzo delle scale e durante la ricreazione) gli alunni diversamente abili aiutandoli, se necessario, a portare il materiale didattico o zaino.

Comma 2 - I Collaboratori scolastici

1. E' fatto obbligo ai Collaboratori scolastici di collaborare assiduamente con i docenti per assicurare maggiore vigilanza soprattutto durante gli spostamenti degli alunni al cambio dell'ora soprattutto durante l'utilizzo delle scale e durante l'intervallo.
2. Nei percorsi fra le aule che prevedono, da parte degli alunni, l'utilizzo delle scale, il collaboratore scolastico assegnato al piano dovrà attendere il gruppo classe che si sposta vigilando immediatamente alla fine della rampa o all'inizio della rampa.
3. Si raccomanda di vigilare costantemente nelle proprie aree lavorative di pertinenza designate dalla DSGA nel piano annuale delle attività del personale ATA.

Art. 7 – VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO E LA REFEZIONE

Comma 1 – Norma generale

1. L'intervallo-ricreazione, della durata di 10 minuti ed intercorrente tra la fine della 3 ora e l'inizio della 4 ora di lezione, deve svolgersi all'interno di ogni singola classe.
2. Le classi sono vigilate dagli insegnanti consapevoli che la ricreazione rappresenta un momento di maggior rischio per l'incolumità dei ragazzi in quanto sentendosi più liberi spesso danno sfogo a comportamenti incontrollati.

Comma 2 - I docenti

3. Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti in orario di servizio.
4. Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.
5. I docenti sono tenuti a sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento corretto e non violento, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non urli.
6. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono riprendere le normali attività didattiche senza dilazionare oltre il termine il tempo concesso.
7. Durante la refezione degli alunni della scuola dell'infanzia, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche di comportamento.

Comma 3 - I Collaboratori Scolastici

Durante l'intervallo collaboratori scolastici di turno:

- a. collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- b. sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera che siano utilizzati secondo il regolamento;
- c. non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Art. 8 - VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O UFFICI

Comma 1 - Norma generale

1. Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.
2. Spetta ai docenti di Scienze motorie/Ed. Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificatamente incaricato dal Direttore SGA.
3. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

4. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

Art. 9 - VIGILANZA DURANTE L'USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Comma 1 - Norma generale

1. I docenti accompagnano gli alunni all'uscita della scuola qui saranno prelevati dai genitori o da chi ne fa le veci, o saranno consegnati agli addetti al servizio di scuolabus dell'ente comunale.
2. I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

Comma 2 – Uscita Scuola dell'Infanzia

1. All'uscita i bambini devono essere riconsegnati al genitore a cura dei docenti.
2. I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'uscita degli alunni.
3. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano specifica delega scritta solo ad altro familiare e/o a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo apposito.
4. In caso di mancato ritiro occasionale del bambino, le insegnanti cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro e il bambino sarà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali; nel caso il minore non venga ritirato entro 20 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatta l'Ufficio di Polizia Locale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri.
5. In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 20 minuti dal termine delle lezioni, le insegnanti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando la Dirigente scolastica.
6. In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino: l'insegnante o un collaboratore scolastico ne verifica l'identità attraverso una controprova telefonica al genitore del nominativo indicato dal genitore o sostituto, nonché la corrispondenza con la carta d'identità.

Comma 3 – Uscita Scuola Primaria

1. L'uscita degli alunni al termine delle lezioni ha luogo ordinatamente. Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, con ordine di precedenza dalle aule più vicine all'ingresso a quelle più distanti, vigilate dagli insegnanti che avranno cura di evitare qualsiasi tipo di affollamento nello spazio antistante l'uscita. I docenti accompagnano gli alunni fino all'ingresso dell'edificio.
2. Tutti i docenti concordano con i colleghi di classe e i responsabili di plesso le modalità più efficaci per facilitare l'uscita degli alunni, predisponendo la precedenza di uscita degli alunni trasportati con il mezzo scuolabus vigilati dai collaboratori scolastici e definendo un piano di uscita in cui si specifica l'ordine di uscita dalle aule e dai piani, evitando che si determinino affollamenti, soste sulle scale e facendo sì che la fila scorra agevolmente.
3. Al fine di regolamentare il momento dell'uscita, i collaboratori scolastici sostano presso l'ingresso nel luogo che permette loro di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile e, se presenti in numero superiore a uno, vigilano sul transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio.
4. La vigilanza all'uscita dell'edificio è garantita anche dal docente in servizio all'ultima ora che lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono stati presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegati, ovviamente maggiorenni.
5. In caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, i docenti cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l'alunno non venga ritirato entro 20 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il

personale in servizio contatta l'Ufficio di Polizia Locale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri.

6. In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 20 minuti dal termine delle lezioni, i docenti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche la Dirigente Scolastica.
7. In caso di uscite anticipate degli alunni, i collaboratori devono far apporre al genitore o al delegato maggiorenne, di cui si accerterà l'identità, la firma sull'apposito libretto per il ritiro dei minori.
8. In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno: l'insegnante o un collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto e la corrispondenza con la carta d'identità. Immediatamente dopo la suddetta comunicazione un collaboratore scolastico o un docente telefonerà ad uno dei genitori per accertare la fondatezza della richiesta (controllo incrociato).

Comma 4 – Scuolabus

1. È compito del collaboratore scolastico accompagnare i bambini alla porta di entrata della scuola, dove i bambini saranno presi in consegna dagli operatori comunali. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, affidatario, autista o assistente scuolabus) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.
2. I docenti responsabili di plesso verificheranno che gli scuolabus siano sempre presenti al momento dell'uscita. In caso si ravvisino situazioni potenzialmente pericolose, si avviserà prontamente la Dirigente scolastica.

Comma 5 – Uscita Scuola secondaria di I grado

3. L'uscita degli alunni al termine delle lezioni ha luogo ordinatamente. Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, con ordine di precedenza dalle aule più vicine all'ingresso a quelle più distanti, vigilate dagli insegnanti che avranno cura di evitare qualsiasi tipo di affollamento nello spazio antistante l'uscita.
1. Al fine di regolamentare il momento dell'uscita, i collaboratori scolastici vigilano sul transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio e se presenti in numero superiore a uno, sostano presso l'ingresso nel luogo che permette loro di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile.
2. In caso di uscite anticipate degli alunni, i collaboratori devono far apporre al genitore o al delegato maggiorenne, di cui si accerterà l'identità, la firma sull'apposito libretto degli alunni.
3. In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno: l'insegnante o un collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto e la corrispondenza con la carta d'identità. Immediatamente dopo la suddetta comunicazione un collaboratore scolastico o un docente telefonerà ad uno dei genitori per accertare la fondatezza della richiesta (controllo incrociato).

Comma 6 – Deroga uscita autonoma

1. L'art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni.
2. Per usufruire di questa possibilità, riservata agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado è necessaria una specifica autorizzazione scritta dei genitori, mediante la quale esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
3. La richiesta di autorizzazione deve essere adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto, e agli alunni può essere concesso di rientrare a casa da soli se l'abilitazione è vicina alla scuola e non sono previsti attraversamenti di strade non presidiate da semafori o vigili urbani
4. Pertanto, senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni.

5. Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o a persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi.
6. I genitori che optano per l'uscita autonoma dei propri figli e per il servizio scuolabus, compileranno e sottoscriveranno un'apposta autorizzazione e la consegneranno al docente coordinatore di classe, per il tramite degli alunni.
7. I docenti coordinatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e di consegnarle in segreteria, area alunni, per inserirle nei fascicoli degli alunni.

Art. 10 - VIGILANZA DEGLI ALUNNI DISABILI

Comma 1 - I docenti e I docenti di sostegno

1. La vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
2. Il docente di classe, o il docente di sostegno, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di gravi handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.

Comma 2 - I Collaboratori Scolastici

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e la cura dei portatori di gravi handicap.

Art. 11 - VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE

Comma 1 - Norma generale

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.
2. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici a alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori.
3. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del consiglio di classe.
4. Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento.

Comma 2 - I docenti

1. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.
2. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.
3. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale.

Comma 3 - I Collaboratori Scolastici

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Art. 12 - SOSTITUZIONI DEI COLLEGHI ASSENTI - PIANIFICAZIONE DELLA VIGILANZA

1. In caso di assenza di un docente di classe, qualora non risulti possibile garantire in altro modo la vigilanza (assenza del docente di sostegno, mancanza di disponibilità ad effettuare la sostituzione), si rende necessario:
 - suddividere ogni gruppo classe in piccoli gruppi (da 2 a 4 alunni), operazione effettuata dal collaboratore scolastico del piano;
 - accogliere ciascun gruppo nelle altre classi;

I docenti presenti nella classe di accoglienza in base all'orario giornaliero sono incaricati della vigilanza di ciascun gruppo; di tale presenza va presa nota nel registro elettronico di classe.

Art 13 - INGRESSO DI ESTRANEI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO

1. È assolutamente vietato l'ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che non si tratti di persone preventivamente autorizzate dalla Dirigente Scolastica.
2. È, inoltre, vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, senza l'autorizzazione scritta dalla Dirigente Scolastica.
3. I collaboratori scolastici controllano affinché estranei non si introducano nella scuola. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il responsabile di plesso a cui saranno fornite specifiche direttive dalla Dirigente Scolastica, per affrontare le diverse situazioni. Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale.
4. In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

La Dirigente Scolastica
Adele Porta
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93*

